

AS1971 – AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Roma, 14 marzo 2024

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 12 marzo 2024, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento ai seguenti atti dell'Autorità del sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito "AdSP MTC"), conosciuti dall'Autorità a seguito di una segnalazione pervenuta il 15 gennaio 2024:

- Delibera del Presidente dell'AdSP MTC del 20 marzo 2023 n. 52, avente a oggetto "Applicazione della legge 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", per le concessioni ivi previste vigenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – modalità applicative e ambito operativo";

- "Avviso di pubblicazione da affiggersi all'albo dell'AdSP MTC, del Comune e Capitaneria di Porto di Napoli (articolo 18 r.c.n. ed articolo 8 e seguenti della l. 241/90)" protocollo n. 24 maggio 2023, n. 14645.

Con la suddetta Delibera n. 52/2023, il Presidente dell'AdSP ha disposto che, ai sensi dell'originaria formulazione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 118/2022, "venga rilasciato specifico atto di certazione di presa d'atto della vigenza e prosecuzione dei rapporti concessori in essere", nonché l'avvio delle attività di analisi preliminari delle procedure selettive da svolgersi entro il termine finale "di durata delle vigenti concessioni, [che] non può essere ulteriore a quello di cui al co. 3 della legge n. 118/2022 nella sua originaria formulazione, e cioè il 31.12.2024".

Nella Delibera n. 52/2023 sono, pertanto, riportate le ragioni che giustificerebbero tale differimento, ossia: i) le oggettive difficoltà collegate alla mancata adozione dei decreti legislativi di riordino; ii) le questioni concernenti l'acquisizione gratuita al demanio statale delle opere realizzate dai concessionari uscenti di cui all'articolo 49 del Regio Decreto n. 327/1942 (Codice della Navigazione); iii) la procedura in corso inerente alla ridefinizione degli ambiti di competenza e l'aggiornamento del SID Portale mare per il passaggio dall'AdSP MTC al Comune di Napoli della gestione del demanio costiero ricompreso tra La Pietra e Pietrarsa; iv) la previsione di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al PNRR; la realizzazione di infrastrutture portuali di cui è in itinere la progettazione e che andranno a incidere sulla vigenza delle concessioni per pontili e specchi acquei.

A tale delibera ha fatto seguito l'Avviso, pubblicato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, in cui sono stati indicati i sessantasette titolari di concessioni demaniali marittime che hanno formalizzato la manifestazione della volontà alla conferma della perdurante vigenza della concessione in applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 118/2022.

Al riguardo, l'Autorità intende svolgere le seguenti considerazioni in merito a diversi profili di criticità concorrenziale derivanti dalla proroga disposta dalla Delibera n. 52/2023 e successivi atti a essa connessi, tenuto conto della risposta alla richiesta di informazioni pervenuta il 15 febbraio 2024 (di seguito, "la nota del 15 febbraio 2024").

Preliminarmente, l'Autorità ritiene necessario ricordare i propri numerosi interventi svolti in tema di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative volti a censurare sia le proroghe ingiustificate delle concessioni in essere sia le disposizioni contenute nelle procedure selettive avviate per l'assegnazione delle nuove concessioni suscettibili di pregiudicare il corretto confronto concorrenziale¹.

Con precipuo riferimento alle proroghe, l'Autorità ha più volte sottolineato che il continuo ricorso a tale strumento viola i principi della concorrenza nella misura in cui impedisce il confronto competitivo per il mercato, che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, e favorisce gli effetti distorsivi connessi a ingiustificate rendite di posizione attribuite ai concessionari². Nel corso del biennio 2020-2021³, in particolare, l'Autorità ha invitato molteplici amministrazioni comunali a disapplicare la normativa nazionale posta a

¹ [L'Autorità, inoltre, segnala dal 2018 l'opportunità di adottare in tempi celeri una normativa relativa alle concessioni balneari che preveda l'immediata selezione dei concessionari in base a principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza e pubblicità che garantisca all'amministrazione competente un utilizzo efficiente delle risorse demaniali e un'adeguata remunerazione del bene, tale da consentire il trasferimento di una parte maggiore della rendita alla collettività (cfr. AS1550 – Concessioni e criticità concorrenziali, in Bollettino n. 48/2018).]

² [Cfr. AS1730 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021, in Bollettino n. 13/2021.]

³ [Cfr., ex multis, le segnalazioni AS1701 – Comune di Piombino (LI) – Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Bollettino n. 41/2020; AS1729 – Comune di Ginosa (TA) – Proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Bollettino n. 13/2021. Cfr. anche le segnalazioni, ex multis, AS1725 – Comune di Reggio Calabria – Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in Bollettino n. 12/2021; AS1799 – Regione Autonoma della Sardegna – Proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in Bollettino n. 43/2021.]

fondamento delle determinazioni di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative per contrasto con gli articoli 49 e 56 TFUE⁴ e con l'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Servizi")⁵. Come noto, infatti, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi ai principi e alle disposizioni euro-unitari e, ove la normativa interna confligga con il diritto dell'Unione europea, se ne impone la relativa disapplicazione⁶.

Premesso quanto sopra, nel caso di specie, l'Autorità ritiene che la proroga in favore dei precedenti concessionari disposta da AdSP MTC con la Delibera n. 52/2023 e dall'Avviso del 24 maggio 2023, violino le norme richiamate.

In linea generale si rileva che, con riferimento alla proroga delle concessioni demaniali in essere oltre il 31 dicembre 2023, già nel 2021 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato⁷ ha affermato che, oltre il 31 dicembre 2023, le concessioni demaniali "anche in assenza di una disciplina legislativa, cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento U.E." e, pertanto, disapplicabile dal giudice amministrativo e da qualsiasi organo amministrativo.

Più di recente, il Consiglio di Stato ha affermato il "frontale contrasto" della nuova norma contenuta nell'articolo 10-quater, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14, con l'articolo 12 della Direttiva Servizi⁸ e ha chiarito che i principi sanciti dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 17/2021 sono pienamente applicabili e vincolanti, con la conseguenza che le norme nazionali che hanno disposto o che dovessero disporre in futuro la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime sono in contrasto con l'articolo 49 TFUE e con l'articolo 12 della Direttiva Servizi e non devono essere applicate dai giudici né dalla pubblica amministrazione⁹.

Tanto il giudice nazionale quanto quello europeo¹⁰ hanno, dunque, affermato l'obbligo di procedere con procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in applicazione dei principi generali a tutela della concorrenza espressi dall'articolo 49 TFUE e dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva Servizi.

Alla luce di quanto rappresentato, pertanto, AdSP MTC, piuttosto che ricorrere alla proroga delle concessioni, avrebbe dovuto procedere, in attuazione dei principi concorrenziali, alla disapplicazione della normativa nazionale in contrasto

⁴ [Gli articoli 49 e 56 TFUE impongono agli Stati membri l'abolizione delle restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ossia di tutte le misure che vietano, ostacolano o comunque sono idonee a comprimere l'esercizio di tali libertà.]

⁵ [L'articolo 12 della Direttiva Servizi prevede che "qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento" (par. 1) e che, in tali casi, "l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami" (par. 2).]

⁶ [Da ultimo, proprio in tema di proroghe delle concessioni demaniali marittime, la Corte di giustizia UE, con sentenza del 20 aprile 2023, AGCM (Comune di Ginosa), C-348/2022, ECLI:EU:C:2023:301, ha affermato: (i) la natura immediatamente esecutiva dell'articolo 12 della Direttiva Servizi, in quanto sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso sia l'obbligo per gli Stati membri di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali (punti 66-67) sia il divieto di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività (punti 68-69); (ii) l'obbligo non solo per il giudice ma anche per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle comunali, di disapplicare la normativa nazionale contrastante con quella dell'Unione (punto 73).]

⁷ [Si ricorda che l'incompatibilità con l'ordinamento euro-unitario della proroga senza confronto competitivo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è stata affrontata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le note sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021. Con sentenza del 23 novembre 2023, n. 32559, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha cassato con rinvio al Consiglio di Stato la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 18/2021 per diniego o rifiuto di giurisdizione, censurabile dalle SS.UU. ai sensi dell'articolo 111, comma 8, Costituzione. Segnatamente, pronunciandosi esclusivamente su uno dei motivi di ricorso proposto dai ricorrenti, le SS.UU. hanno affermato che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato le istanze di intervento dei ricorrenti per cassazione, ha negato in astratto ai ricorrenti la legittimazione a intervenire nel giudizio, senza una valutazione specifica e concreta dell'esistenza di posizioni soggettive differenziate qualificabili come interessi legittimi.

Le SS.UU. hanno dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso (compresi quelli con cui si lamentava la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, per avere l'Adunanza Plenaria esercitato direttamente poteri legislativi e amministrativi) e rigettato la richiesta di enunciare "i principi di diritto nell'interesse della legge sulle questioni trattate nei restanti motivi assorbiti, sulle quali spetterà al Consiglio di Stato pronunciarsi nuovamente, anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri legislativi loro spettanti".]

⁸ [Cfr. Consiglio di Stato, 1° marzo 2023, n. 2192, secondo cui "sulla base di quanto affermato dall'Adunanza Plenaria, con le ricordate sentenze nn. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell'art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato".]

⁹ [Cfr. Consiglio di Stato, 27 dicembre 2023, n. 11200. In base a quanto si legge nella sentenza "ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato".]

¹⁰ [Corte di giustizia UE, 20 aprile 2023, cit..]

con il diritto unionale e all'indizione di procedure di gara finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza.

A ciò si deve aggiungere l'illegittimità della base giuridica utilizzata nella Delibera n. 52/2023 e richiamata nei successivi atti, nonché l'infondatezza degli argomenti indicati a sostegno del differimento/proroga delle concessioni.

Innanzitutto, l'AdSP MTC afferma di fare applicazione della formulazione originaria dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 118/2022. Il riferimento a una norma non più esistente nell'ordinamento, e che già per tale motivo non può essere posta a base di una decisione amministrativa, appare un espediente per eludere la scadenza del periodo transitorio indicata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e, dunque, impedire l'applicazione della normativa euro-unitaria e l'apertura alla concorrenza del mercato delle concessioni demaniali marittime, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dall'affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica.

Ciò detto in ordine all'impossibilità di applicare una norma non più vigente nell'ordinamento, in ogni caso va rilevata l'erronea interpretazione dell'AdSP MTC di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 118/2022. La norma in questione, infatti, circoscrive la possibilità di differire ulteriormente la durata delle concessioni a ipotesi del tutto eccezionali connesse a specifiche circostanze che impediscono la conclusione della procedura selettiva. Trattandosi di una norma derogatoria, il comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 118/2022 non può che essere interpretato restrittivamente. Affinché la norma possa trovare applicazione, dunque, sembra necessario che la procedura selettiva sia stata avviata e che sussistano ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura e che siano legate all'espletamento della procedura stessa. Solo in presenza di tali circostanze è legittimo ritenere che il termine di scadenza delle concessioni possa essere differito per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura. Ne deriva che tale disposizione non può essere posta a fondamento di una proroga generalizzata di tutte le concessioni in essere in uno specifico Comune, viepiù considerato che nessun tipo di procedura selettiva è stata avviata dall'AdSP MTC e tenuto conto dell'infondatezza delle ragioni esposte nella delibera a sostegno della proroga/differimento.

Nel caso di specie, infatti, sebbene dalla nota del 15 febbraio 2024 e dalla documentazione a essa allegata risulti che l'AdSP MTC abbia effettivamente svolto alcune attività propedeutiche allo svolgimento delle gare (come la predisposizione di un gruppo di studio¹¹ e l'indizione di una conferenza dei servizi con gli enti coinvolti sulla costa di Napoli¹²), l'AdSP MTC non ha avviato le procedure selettive per l'assegnazione delle nuove concessioni, affermando comunque di dover attendere l'adozione dei decreti di riordino della disciplina. Inoltre, la Delibera n. 52/2023, come confermato nella nota del 15 febbraio 2024 e dall'ulteriore documentazione inviata, attesta un generico, futuro e incerto intento di indire le gare per l'assegnazione delle concessioni, senza che sia precisato per quali concessioni intende effettivamente procedere con gare a evidenza pubblica e le concrete modalità di espletamento delle stesse. In particolare, non risultano ancora essere stati predisposti i bandi di gara, né i disciplinari e non è fornita alcuna tempistica in merito allo svolgimento delle procedure di gara.

Al riguardo, l'Autorità ritiene che, pur in assenza di una normativa interna di riordino della materia, i principi che devono ispirare lo svolgimento delle gare e i criteri da utilizzare nella predisposizione dei bandi di gara siano stati puntualmente indicati dal Consiglio di Stato nel 2021, desumendoli dall'articolo 12 della Direttiva Servizi. L'assenza di una organica disciplina legislativa nazionale non può, pertanto, tradursi in un legittimo motivo a sostegno della proroga della durata delle concessioni, tenuto anche conto della circostanza che la delega legislativa prevista all'articolo 4 della legge n. 118/2022 è scaduta senza essere stata esercitata.

In secondo luogo, fermo restando quanto rappresentato in ordine all'impossibilità di richiamare il predetto comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 118/2022, per giustificare una proroga generalizzata di tutte le concessioni in essere di competenza dell'AdSP MTC - considerato, peraltro, che l'AdSP MTC non ha neppure avviato le procedure selettive - non integrano ragioni oggettive ed eccezionali correlate alla specificità delle singole procedure di gara, le questioni relative all'articolo 49 del Codice della Navigazione, le procedure in corso per la ridefinizione degli ambiti di competenza e gli interventi infrastrutturali nell'ambito portuale.

In primo luogo, non può ritenersi un argomento valido a sostegno della proroga la necessità di risolvere le questioni interpretative legate all'articolo 49 del Codice della Navigazione, che disciplina le situazioni in cui, essendo venuta meno la concessione, lo Stato si attiva per acquisire le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale. Ciò in quanto, il valore di eventuali investimenti effettuati dal gestore uscente e non ancora ammortizzati al termine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario, può essere posto a base d'asta nella successiva procedura selettiva. In tal modo, l'esigenza di rimborsare i costi non recuperati sopportati dal concessionario uscente risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi ad effettuare gli investimenti.

In secondo luogo, la procedura in corso per la ridefinizione degli ambiti di competenza tra l'AdSP MTC e il Comune di Napoli non può essere ritenuto argomento dirimente al fine di giustificare le proroghe delle concessioni, stante l'indeterminatezza dei tempi di completa definizione della procedura e dunque la circostanza che nelle more l'Ente attualmente competente, ossia l'AdSP MTC, avrebbe potuto espletare le procedure di gara per l'assegnazione di nuove concessioni.

¹¹ [Disposizione dirigenziale dell'AdSP MTC interna n. 2 del 12 ottobre 20123, protocollo n. 27165.]

¹² [Nota del Presidente dell'AdSP MTC dell'8 novembre 2023, protocollo n. 29781.]

Infine, anche la realizzazione di nuove infrastrutture portuali non può considerarsi motivo ostativo allo svolgimento delle gare, tenuto conto che tale circostanza riguarda solo un numero limitato di aree in concessione e che, peraltro, secondo quanto rappresentato nella nota del 15 febbraio 2024, tali interventi sono ancora in fase di progettazione e approvazione.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che AdSP MTC avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale a fondamento della Delibera del Presidente dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale del 20 marzo 2023, n. 52, e dell' "Avviso di pubblicazione da affiggersi all'albo dell'AdSP MTC, del Comune e Capitaneria di Porto di Napoli (articolo 18 r.c.n. ed articolo 8 e seguenti della l. 241/90)" protocollo n. 24 maggio 2023, n. 14645, nonché dei conseguenti atti, per contrasto della stessa con i principi e con la disciplina euro-unitaria richiamati e procedere all'espletamento delle procedure di gara rispettose dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione. Le disposizioni relative al differimento del termine delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative contenute in tali provvedimenti e negli atti correlati integrano, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

In conclusione, la deliberazione dell'AdSP MTC *de qua*, l'Avviso del 24 maggio 2023 e successivi atti correlati si pongono in contrasto con l'articolo 49 TFUE, in quanto limitano ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della c.d. Direttiva Servizi.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, l'AdSP MTC dovrà comunicare all'Autorità entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

Comunicato in merito alla decisione dell'Autorità di non presentare ricorso ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990 avverso la Delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale del 20 marzo 2023 n. 52, avente a oggetto "Applicazione della legge 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", per le concessioni ivi previste vigenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – modalità applicative e ambito operativo" e all' "Avviso di pubblicazione da affiggersi all'albo dell'AdSP MTC, del Comune e Capitaneria di Porto di Napoli (articolo 18 r.c.n. ed articolo 8 e seguenti della l. 241/90)"

L'Autorità, il 12 marzo 2024, ha deliberato di rendere un parere motivato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, in merito alla Delibera del Presidente dell'Autorità del sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ("AdSP MTC") del 20 marzo 2023 n. 52, avente a oggetto "Applicazione della legge 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", per le concessioni ivi previste vigenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – modalità applicative e ambito operativo" e all' "Avviso di pubblicazione da affiggersi all'albo dell'AdSP MTC, del Comune e Capitaneria di Porto di Napoli (articolo 18 r.c.n. ed articolo 8 e seguenti della l. 241/90)", conosciuti dall'Autorità a seguito di una segnalazione pervenuta il 15 gennaio 2024.

Nel proprio parere, l'Autorità ha ritenuto che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento della Delibera del Presidente AdSP MTC del 20 marzo 2023, n. 52, e dell'Avviso di pubblicazione del 24 maggio 2023 per contrasto con i principi e con la disciplina euro-unitaria di cui all'articolo 49 TFUE e all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi) e procedere all'espletamento delle procedure di gara rispettose dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione. Le disposizioni relative al differimento del termine delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative contenute in tali atti integrano, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

Il 9 maggio 2024 l'AdSP MTC ha fornito riscontro al parere motivato, inviando la Delibera del Presidente AdSP MTC n. 132/2024, avente a oggetto "Applicazione della Legge 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", per le concessioni ivi previste vigenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Avvio delle procedure a evidenza pubblica". Con tale Delibera è stato

disposto l'annullamento della Delibera n. 52/2023 oggetto di parere motivato e l'avvio delle procedure a evidenza pubblica volte all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime di cui alla l. 118/2022, onde poterle concludere nel corrente anno. Nella Delibera n. 132/2024, in particolare, l'AdSP MTC dispone di attivare le procedure a evidenza pubblica in conformità con i principi del Codice della navigazione e con quelli trasversali di trasparenza, imparzialità e non discriminazione precisando che tali procedure o gli avvisi di pubblicazione dovranno indicare le aree demaniali marittime in concessione, la durata massima e il canone concessorio. Nella parte motiva della stessa delibera l'AdSP-MTC afferma che intende espletare procedure per l'assegnazione delle concessioni demaniali in linea con le indicazioni provenienti dalle norme euro-unitarie e dalla giurisprudenza in materia, nonché dai principi e criteri direttivi sanciti dall'articolo 4 della l. n. 118/2022.

Pertanto, preso atto delle iniziative assunte dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e della data di conclusione delle procedure a evidenza pubblica oggetto della delibera del Presidente dell'AdSP-MTC, nella riunione del 21 maggio 2024, l'Autorità ha deliberato di non proporre ricorso al TAR per la Campania contro i provvedimenti in oggetto.